

Como, 20.12.2019

INFORMATIVA MENSILE N. 11/2019

NOVITA' OTTOBRE 2019

INDICE

OTTOBRE 2019: NOVITÀ	pag. 2
1 Omessa presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in presenza di fatture elettroniche od operazioni transfrontaliere – Comunicazioni ai contribuenti.....	pag. 2
2 Fatturazione elettronica – Servizio di consultazione – Proroga del termine per l'adesione.....	pag. 3
3 Trasmissione telematica dei corrispettivi – Importi pagati mediante ticket restaurant.....	pag. 3
4 Trasmissione telematica dei corrispettivi – Soggetti che adottano il metodo della ventilazione.....	pag. 4
5 Distributori automatici – Trasmissione telematica dei corrispettivi – Requisiti.....	pag. 4
6 Visto di conformità per la compensazione dei crediti imposte dirette – Esonero per il regime premiale ISA – Ambito applicativo.....	pag. 5
7 Dematerializzazione dei giustificativi delle note spese – Chiarimenti.....	pag. 6

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

- 8 *Split payment – Variazioni IVA in diminuzione – Penalità trattenute al fornitore – Assenza in fattura del codice identificativo di gara (CIG) – Verifica sull’aliquota IVA applicata pag. 6*
- 9 *Trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio ed erronea duplicazione – Note di variazione a storno di fatture già emesse in formato cartaceo pag. 7*
- 10 *Iper-ammortamenti – Scaffalature dei magazzini autoportanti – Coefficiente di ammortamento pag. 7*
- 11 *Cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica da parte dei soci alla società – Esclusione pag. 8*
- 12 *Dichiarazione di successione – Aggiornamento del modello pag. 9*
- 13 *Versamento dei tributi per i servizi ipotecari – Nuove modalità dal 2020..... pag. 9*
- 14 *Trattamento dei compensi da lavoro autonomo corrisposti a non residenti in Italia in presenza di base fissa pag. 10*
- NOVEMBRE 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI pag. 10**

OTTOBRE 2019: NOVITA'

1	OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE ELETTRONICHE OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2019 n. 736758 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione del soggetto passivo IVA e della Guardia di Finanza le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al primo o secondo trimestre del 2019, risultano emesse fatture elettroniche o comunicate operazioni transfrontaliere ma non risulta pervenuta alcuna comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi.</p>
1.1	TRASMISSIONE E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI <p>L'Agenzia delle Entrate trasmette all'indirizzo PEC dei soggetti passivi interessati una comunicazione contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;• numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;• codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;• modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;• invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia. <p>Informazioni di dettaglio</p> <p>All'interno del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;• dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:<ul style="list-style-type: none">- tipo fattura;- tipo documento;- numero fattura/documento;- data di emissione;- identificativo cliente/fornitore;- imponibile/importo;- aliquota IVA e imposta;- natura operazione;- esigibilità IVA;• dati relativi al flusso di trasmissione:<ul style="list-style-type: none">- identificativo SdI/file;- data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file;- data di consegna della fattura.

1.2	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: <ul style="list-style-type: none">• richiedere informazioni;• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.3	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Cause ostative al ravvedimento Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato: <ul style="list-style-type: none">• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione.
2	FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 738239, è stato prorogato il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
2.1	NUOVO TERMINE Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, fornito dall'Agenzia delle Entrate, è stato prorogato dal 31.10.2019 al 20.12.2019. I soggetti che aderiscono al servizio entro il termine del 20.12.2019 potranno quindi procedere alla consultazione e all'acquisizione delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019.
3	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - IMPORTI PAGATI MEDIANTE TICKET RESTAURANT Con la risposta a interpello 7.10.2019 n. 394 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle corrette modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per quanto concerne gli importi pagati mediante <i>ticket restaurant</i> .
3.1	IMPORTI DEI TICKET RESTAURANT INCLUSI NELLA TRASMISSIONE Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, i soggetti passivi IVA che ricevono il pagamento di corrispettivi mediante <i>ticket restaurant</i> e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati devono: <ul style="list-style-type: none">• rilasciare il documento commerciale al momento di ultimazione della prestazione di servizi resa;• includere i corrispettivi pagati mediante i <i>ticket</i> nell'ammontare complessivo giornaliero dei dati da inviare in via telematica. Ciò anche se: <ul style="list-style-type: none">• il corrispettivo si considera non incassato al momento in cui la prestazione è ultimata (in quanto il pagamento è avvenuto mediante <i>ticket</i>);• lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti della società che emette i buoni.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

<i>segue</i>	<p>Tale modalità di rilevazione delle operazioni non comporta duplicazioni, in quanto l'IVA a debito dovrà essere computata una sola volta nell'ambito delle liquidazioni periodiche, tenendo conto del momento si è verificata l'esigibilità dell'imposta.</p> <p>Pertanto, in relazione alle somministrazioni di alimenti e bevande pagate tramite <i>ticket restaurant</i>, l'IVA a debito dovrà essere computata nella liquidazione relativa al periodo in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• si è verificato il pagamento del controvalore del buono da parte della società emittente;• è stata emessa la fattura, se ciò avviene anteriormente al pagamento.
4	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - SOGGETTI CHE ADOTTANO IL METODO DELLA VENTILAZIONE
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420 sono state chiarite le modalità di emissione del documento commerciale da parte dei soggetti che, esercitando attività di commercio al dettaglio di beni con aliquote diverse, hanno scelto di avvalersi del metodo della ventilazione dei corrispettivi.</p>
4.1	VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI <p>In applicazione del metodo della ventilazione, determinate categorie di commercianti al minuto possono annotare l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri senza distinzione di aliquota e provvedere successivamente alla ripartizione degli importi sulla base della percentuale di composizione degli acquisti effettuati nell'anno.</p> <p>I soggetti che si avvalgono di tale metodo, dunque, possono non disporre di sistemi idonei a rilevare le aliquote IVA applicabili all'atto della cessione dei singoli beni. Ciò pone il problema della corretta compilazione del documento commerciale, in quanto quest'ultimo, in base a quanto previsto dal <i>layout</i> allegato al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, deve riportare anche l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione.</p>
4.2	MODALITÀ DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE <p>Con la risposta a interpello 420/2019, l'Agenzia delle Entrate riconosce ai soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione la possibilità di emettere il documento commerciale anche senza l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile alla singola cessione di beni, purché nel medesimo documento sia indicata, quale causa di esclusione dall'imposta, la codifica "AL-Altro non IVA".</p> <p>In ogni caso, tali soggetti devono segnalare l'applicazione della ventilazione nell'ambito del <i>file</i> xml contenente i dati dei corrispettivi da inviare, mediante apposita stringa informatica.</p>
5	DISTRIBUTORI AUTOMATICI - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REQUISITI
	<p>Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 413, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi specificamente previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici.</p>
5.1	DEFINIZIONE DI "DISTRIBUTORE AUTOMATICO" <p>In base a quanto disposto con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936, rientrano nella definizione di "distributore automatico", ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi gli apparecchi che presentano specifiche caratteristiche.</p>

<i>segue</i>	<p>In particolare, è necessario che tali apparecchi erogino beni e servizi, direttamente o indirettamente (ad esempio, consentendo la ricarica di “chiavette” o “card” da utilizzare in altri apparecchi) e che siano dotati almeno dei seguenti elementi <i>hardware</i> collegati tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none">• uno o più “sistemi di pagamento”, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;• un sistema elettronico capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio;• un “erogatore” di beni e/o servizi. <p>Si ricorda, peraltro, che sono considerati “sistemi di pagamento” anche le c.d. “torri di ricarica”, le quali consentono, previo pagamento di una determinata somma, di generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l'erogazione di beni e servizi da <i>vending machine</i>.</p>
5.2	<p>DISTRIBUTORI PRIVI DI SISTEMI DI PAGAMENTO</p> <p>Nel caso esaminato con la risposta a interpello 413/2019, i distributori automatici, collocati presso palestre e centri <i>fitness</i>, risultavano privi di periferiche di pagamento.</p> <p>I beni erogati dai distributori, infatti, venivano acquistati mediante piani di ricarica e abbonamenti che venivano pagati presso le <i>reception</i> delle palestre e dei centri in parola. Questi ultimi, incassavano le somme per conto del gestore dei distributori e comunicavano ai clienti che la ricevuta di pagamento sarebbe stata recapitata tramite posta elettronica.</p> <p>Pertanto, i distributori in esame sono stati esclusi dall'ambito applicativo dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.</p>
6	<p>VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IMPOSTE DIRETTE - ESONERO PER IL REGIME PREMIALE ISA - AMBITO APPLICATIVO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 411, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'ambito applicativo dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, previsto dal regime premiale ISA, in relazione ai rapporti tra una società di persone e un proprio socio.</p>
6.1	<p>OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ</p> <p>Vige l'obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e IRAP per effettuare la compensazione “orizzontale”, mediante il modello F24 di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e IRAP.</p> <p>Da quest'anno tale disciplina va però coordinata con quanto previsto dal regime premiale introdotto in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici sintetici (ISA).</p>
6.2	<p>ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ PER AFFIDABILITÀ FISCALE</p> <p>In relazione ai crediti maturati nel periodo d'imposta 2018 è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui;• in conseguenza dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10).

6.3	ESCLUSIONE DELL'ESTENSIONE DELL'ESONERO DALLA SOCIETÀ AL SOCIO Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il socio di una società di persone artigiana, il quale utilizza nella propria dichiarazione dei redditi la quota di ritenute attribuite dalla società, rimane soggetto all'obbligo del visto di conformità per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 del credito IRPEF per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, non potendo avvalersi dell'esonero spettante alla società in base al regime premiale per gli ISA.
7	DEMATERIALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELLE NOTE SPESE - CHIARIMENTI Con le risposte a interpello 9.10.2019 n. 403 e 17.10.2019 n. 417, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la possibilità di dematerializzare i documenti giustificativi delle note spese di professionisti e dipendenti senza l'intervento di un pubblico ufficiale trattandosi, generalmente, di documenti analogici originali non unici.
7.1	DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE NON UNICO I documenti analogici originali non unici sono documenti che trovano corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Per tali documenti, quindi, è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.
7.2	DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE UNICO Se per il giustificativo allegato alla nota spese non è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, si è in presenza di un documento analogico originale unico la cui dematerializzazione, invece, necessita dell'intervento del pubblico ufficiale (art. 4 del DM 17.6.2014). Rientrano in questa casistica i giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra-UE, con i quali: <ul style="list-style-type: none">• non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale;• ovvero non è assicurato un "effettivo scambio di informazioni", locuzione da intendersi riferita ad uno dei Paesi annoverati nella c.d. "white list" (art. 1 del DM 4.9.96), nonché a quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
8	SPLIT PAYMENT - VARIAZIONI IVA IN DIMINUZIONE - PENALITÀ TRATTENUTE AL FORNITORE - ASSENZA IN FATTURA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) - VERIFICA SULL'ALiquota IVA APPLICATA Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 436 sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione ad operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello <i>split payment</i> .

8.1	VARIAZIONI IVA IN DIMINUZIONE Quando si applica il meccanismo dello <i>split payment</i> , il cedente o prestatore mantiene la qualifica di debitore dell'imposta per l'operazione effettuata nei confronti del soggetto destinatario di tale disciplina (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15). Di conseguenza, il cessionario o committente non ha la facoltà di operare le variazioni IVA in diminuzione restando tale "prerogativa" in capo al cedente o prestatore.
8.2	PENALITÀ TRATTENUTE AL FORNITORE La base imponibile IVA dell'operazione non deve essere ridotta delle somme trattenute al fornitore a titolo di penalità.
8.3	VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELL'ALiquOTA IVA APPLICATA Spetta al cedente o prestatore la responsabilità per la verifica dell'aliquota IVA applicata alle predette operazioni, in quanto tale soggetto mantiene la qualifica di debitore dell'imposta. Il cessionario o committente è comunque tenuto a esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell'operato del fornitore.
9	TRASMISSIONE DELLE FATTURE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ED ERRONEA DUPLICAZIONE - NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DI FATTURE GIÀ EMESSE IN FORMATO CARTACEO Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2019 n. 395 è stato precisato che, qualora siano erroneamente trasmesse al Sistema di Interscambio fatture già inviate ai cessionari o committenti in formato cartaceo in anni precedenti, il cedente o prestatore può emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 per sanare l'errore.
9.1	VERIFICA DELL'UNICITÀ DELLA FATTURA Nel caso in esame il Sistema di Interscambio non poteva intercettare e impedire la trasmissione di fatture elettroniche già emesse in formato cartaceo negli anni 2017 e 2018, ossia in annualità nelle quali non era ancora previsto l'obbligo di fatturazione elettronica.
9.2	EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Al fine di sanare l'errore commesso, il cedente o prestatore può avvalersi della procedura di variazione dell'imponibile o dell'imposta prevista dall'art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72. Il predetto errore può essere ricondotto, infatti, alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione". Nelle note di variazione emesse in formato elettronico occorre indicare nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite Sdl".
10	IPER-AMMORTAMENTI - SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOPORTANTI - COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO Con la risposta a interpello 10.10.2019 n. 408, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito all'agevolabilità, ai fini dell'iper-ammortamento, delle scaffalature autoportanti dei magazzini automatizzati.

10.1	EVOLUZIONE INTERPRETATIVA La ris. Agenzia delle Entrate 9.8.2019 n. 62 aveva chiarito che potevano essere agevolabili le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, considerando quindi escluse dai super/iper-ammortamenti le strutture costituenti le scaffalature dei suddetti magazzini, essendo elementi propri del fabbricato e quindi "costruzioni". Successivamente, l'art. 3- <i>quater</i> co. 4 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019) ha disposto che, ai soli fini della disciplina dell'iper-ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato). Nella risposta in esame è quindi prevista l'applicazione retroattiva dell'art. 3- <i>quater</i> co. 4 del DL 135/2018 convertito.
10.2	DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Il costo delle scaffalature relative ai magazzini autoportanti, inizialmente escluso dall'iper-ammortamento, può quindi rientrare nell'agevolazione senza allegare una nuova perizia, ma con una dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.
10.3	COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO La maggiorazione relativa all'iper-ammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile, essendo prevalente la funzione "immobiliare" delle stesse.
11	CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DA PARTE DEI SOCI ALLA SOCIETÀ - ESCLUSIONE
	Nella risposta a interpello 15.10.2019 n. 415, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione fiscale derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possono cedere alla stessa società il credito corrispondente a detta detrazione.
11.1	SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE FISCALE Aniché fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono infatti optare per la cessione del corrispondente credito: <ul style="list-style-type: none">• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;• ovvero ad altri soggetti privati, che devono avere un "collegamento" con l'intervento eseguito.
11.2	FACOLTÀ DI SCELTA TRA DETRAZIONE FISCALE E CREDITO D'IMPOSTA - ESCLUSIONE Se venisse consentita la possibilità per i soci di cedere il credito alla società titolare della detrazione, verrebbe però di fatto permesso allo stesso beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta. Tale facoltà non è prevista dalla norma e, di conseguenza, i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possono cedere alla stessa società il credito corrispondente alla suddetta detrazione.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

12	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.10.2019 n. 728796 sono stati aggiornati: <ul style="list-style-type: none">• il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali;• le relative istruzioni per la compilazione;• le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
12.1	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2017 n. 305134 era stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Tale modello va utilizzato per dichiarare le successioni aperte dal 3.10.2006 e va presentato esclusivamente in via telematica (dall'1.1.2019).
12.2	MODIFICHE AL MODELLO Il provv. Agenzia Entrate 21.10.2019 n. 728796 apporta alcune modifiche al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, per adeguarlo: <ul style="list-style-type: none">• alle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi;• alle disposizioni agevolative previste in materia di Terzo settore;• agli orientamenti interpretativi relativi alla gestione dall'agevolazione per i terreni agricoli e montani.
12.3	UTILIZZO DEL VECCHIO MODELLO Il provv. 21.10.2019 n. 728796 precisa che, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l'utilizzo del modello non aggiornato è ancora consentito per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, quindi fino al 20.12.2019.
13	VERSAMENTO DEI TRIBUTI PER I SERVIZI IPOTECARI - NUOVE MODALITÀ DAL 2020
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 734564 è stato disposto che, a partire dall'1.1.2020, il pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie, dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente: <ul style="list-style-type: none">• il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE);• oppure le altre modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473.
13.1	VERSAMENTO CON IL MODELLO "F24 ELIDE" A partire dall'1.7.2017 è stato infatti intrapreso un percorso di riforma delle modalità di riscossione delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altra entrata o corrispettivo dovuto per i servizi resi da parte degli uffici provinciali territorio dell'Agenzia delle Entrate. In questo contesto, il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473 ha previsto, in particolare, l'utilizzo della modalità di pagamento mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in luogo del modello F23. Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 734564, l'utilizzo del modello "F24 ELIDE" viene esteso, a decorrere dall'1.1.2020, al pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

13.2	UTILIZZO DI ALTRE MODALITÀ A partire dall'1.1.2020, in alternativa al modello "F24 ELIDE", i suddetti versamenti potranno essere effettuati: <ul style="list-style-type: none">• mediante un apposito contrassegno telematico, che potrà essere acquistato presso gli intermediari e potrà essere apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all'Ufficio;• attingendo alle somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia delle Entrate. Restano comunque ferme le disposizioni sul pagamento mediante terminali POS.
13.3	UTILIZZO DEL MODELLO F23 Per i versamenti dei tributi in esame, fino al 31.12.2019 si potrà ancora utilizzare il modello F23, secondo le modalità attualmente vigenti.
14	TRATTAMENTO DEI COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI A NON RESIDENTI IN ITALIA IN PRESENZA DI BASE FISSA
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.10.2019 n. 429, ha esaminato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da un non residente.
14.1	RESIDENZA FISCALE IN SVIZZERA Il caso riguarda un medico che, per motivi familiari, ha trasferito la residenza fiscale a Lugano, dove dimora con la moglie e i figli, iscrivendosi all'AIRE; l'attività è svolta a Milano e i compensi professionali sono interamente prodotti in Italia, mentre alcun tipo di attività è esercitata in Svizzera. L'Agenzia precisa che, laddove il medico sia in grado di dimostrare l'effettiva residenza in Svizzera, il reddito prodotto in Italia è ivi imponibile in virtù dell'art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR, il quale dispone che ai fini dell'applicazione dell'IRPEF nei confronti dei soggetti non residenti si considerano imponibili " <i>i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato</i> ". Sempre nel presupposto che il medico sia residente in Svizzera, opera la previsione dell'art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, il quale sancisce la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tale eventualità, anche lo Stato della fonte ha il potere di tassare i redditi attribuibili a tale base fissa. Nel caso in esame, il reddito derivante dall'attività professionale svolta in Italia è ivi soggetto a tassazione in considerazione della presenza di una base fissa.
14.2	MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA L'Agenzia chiarisce che i compensi erogati da un sostituto di imposta sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 co. 1 del DPR 600/73.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

NOVEMBRE 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.11.2019	Domande per il "voucher manager"	<p>Le micro, piccole e medie imprese, e le relative reti, possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, a compilare le domande:</p> <ul style="list-style-type: none">• di concessione di un <i>voucher</i> per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. "<i>voucher manager</i>");• tramite l'apposita procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "<i>Voucher per consulenza in innovazione</i>" del sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). <p>La compilazione delle domande può avvenire fino alle ore 17.00 del 26.11.2019.</p> <p>Le domande devono essere inviate, tramite la medesima procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 3.12.2019 e fino alla chiusura dello sportello; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
11.11.2019	Consegna modelli 730/2019 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2019 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:</p> <ul style="list-style-type: none">• modello 730/2019 integrativo elaborato;• relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
11.11.2019	Trasmissione telematica modelli 730/2019 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2019 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli 730/2019 integrativi elaborati;• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2019 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
18.11.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		I soggetti titolari di partita IVA che non si sono avvalsi della proroga e che entro il 30.9.2019 hanno effettuato il versamento senza interessi delle rate scadenti entro tale data, devono effettuare il versamento della prevista rata, con applicazione dei relativi interessi.
18.11.2019	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2019;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 non è di almeno 500,00 euro.
18.11.2019	Versamento ritenute pregresse su redditi di lavoro dipendente e assimilati	I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono versare la terza e ultima rata delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall'1.1.2019 al 30.4.2019, trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita").
18.11.2019	Versamento rata saldo IVA	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019): <ul style="list-style-type: none">• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019;• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.11.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2019;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.11.2019	Versamento IVA terzo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2019;• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.11.2019	Versamento IVA terzo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2019;• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
18.11.2019	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2019.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.11.2019	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none">• dovuti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019;• con applicazione dei previsti interessi.
18.11.2019	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;• in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2019.
25.11.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di ottobre 2019, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi al mese di ottobre 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
26.11.2019	Domande per il "voucher manager"	<p>Le micro, piccole e medie imprese, e le relative reti, devono concludere, entro le ore 17.00, la compilazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none">• di concessione di un <i>voucher</i> per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. "<i>voucher manager</i>");• tramite l'apposita procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "<i>Voucher per consulenza in innovazione</i>" del sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). <p>Le domande devono essere inviate, tramite la medesima procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 3.12.2019 e fino alla chiusura dello sportello; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.11.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.11.2020;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.8.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 31.7.2019;• entro il 30.11.2020;• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.11.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti e che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.10.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• se effettuato entro il 28.1.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;• se effettuato dopo il 28.1.2020 ed entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.10.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla scadenza prorogata del 30.9.2019, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 30.12.2019), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 30.12.2019 ed entro il 30.11.2020), oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2019	Trattenuta acconti da 730/2019	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2019, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2019, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
2.12.2019	Versamenti per la "nuova rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che entro il 31.7.2019 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter"), devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere effettuato il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute anche da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda entro il 30.4.2019, se non effettuato entro il 31.7.2019, per effetto della riapertura disposta dall'art. 37 del DL 26.10.2019 n. 124.</p>
2.12.2019	Versamenti per il "saldo e stralcio" degli omessi versamenti	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che entro il 30.4.2019 o il 31.7.2019 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito derivanti da omessi versamenti di imposte e contributi (c.d. "saldo e stralcio"), devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p>
2.12.2019	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello REDDITI 2019;• il modello IRAP 2019 (se soggetti passivi IRAP).

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.12.2019	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2019 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none">• alcuni quadri del modello REDDITI 2019 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2019; il quadro AC del modello REDDITI 2019 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2019;• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.12.2019	Spedizione modello REDDITI 2019 PF dall'estero	<p>Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2019 PF:</p> <ul style="list-style-type: none">• in forma cartacea;• mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
2.12.2019	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico;• del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria;• dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
2.12.2019	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none">• in allegato alla dichiarazione dei redditi;• mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.12.2019	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;• in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.12.2019	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none">• a decorrere dall'anno 2019;• nell'ambito del modello REDDITI 2019. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none">• ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;• il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
2.12.2019	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none">• a decorrere dall'anno 2019;• nell'ambito del modello REDDITI 2019. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
2.12.2019	Opzione per la "Tonnage tax"	<p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none">• a decorrere dall'anno 2019;• nell'ambito del modello REDDITI 2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione.</p>
2.12.2019	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none">• a decorrere dall'anno 2019;• nell'ambito del modello IRAP 2019. <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
2.12.2019	Regolarizzazione modelli REDDITI 2018, IRAP 2018 e CNM 2018	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2018, IRAP 2018 e CNM 2018, relative al 2017;• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		La regolarizzazione si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.12.2019	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2019: <ul style="list-style-type: none">• devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 cui era obbligato il defunto;• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2017 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018 e degli anni precedenti.
2.12.2019	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
2.12.2019	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none">• le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);• il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);• il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
2.12.2019	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali: <ul style="list-style-type: none">• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.12.2019	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019;• con effetto dall'1.1.2019. <p>Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2020.</p>
2.12.2019	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2019, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'IRPEF;• alla cedolare secca sulle locazioni;• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011;• all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);• all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2019, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2018, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2019, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2019, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2018, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.12.2019	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2019 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2019, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "<i>pornotax</i>").</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2019 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2019, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'IRES;• alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica;• all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;• all'addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7;• all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "<i>pornotax</i>"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2019.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019. <p>I soggetti non titolari di partita IVA che non si sono avvalsi della proroga e che entro il 30.9.2019 hanno effettuato il versamento senza interessi delle rate scadenti entro tale data, devono effettuare il versamento della prevista rata, con applicazione dei relativi interessi.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.12.2019	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2019;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
2.12.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di ottobre 2019;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata emessa una bolletta doganale;• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
2.12.2019	Comunicazione cessione detrazione per il "sismabonus acquisti"	<p>I contribuenti che hanno diritto alla detrazione IRPEF/IRES per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche (c.d. "Sismabonus acquisti") devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione della detrazione d'imposta spettante, in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;• oppure presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modello, anche mediante invio tramite PEC.
2.12.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

Studio Gorini s.r.l.